

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Documento per la consultazione

17 febbraio 2022

OSSERVAZIONI DI ASSONOVA

PREMESSA

Con riferimento al documento del 17 febbraio 2022 (“*Modifiche al Regolamento Intermediari*”) con il quale sono state poste in consultazione pubblica le modifiche al Regolamento Intermediari relative alla disciplina dei consulenti finanziari, nel premettere che si concorda in via generale con le proposte dell’Autorità, si sottopongono all’attenzione della Commissione le osservazioni e richieste di Assonova, l’Associazione cui aderiscono unicamente consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede regolarmente iscritti nell’Albo di cui all’art. 31 del D. Lgs. 58/98 e associata dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari dal 2019, contenute nella Tabella annessa.

In particolare, si richiede l’applicazione delle eventuali modifiche apportate all’art. 152, comma 4 del regolamento, in tema di procedimento di cancellazione dall’albo per mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo.

La Tabella è suddivisa in due colonne, in cui sono riportate, rispettivamente:

- (i) nella colonna di sinistra, le modifiche alle disposizioni del Regolamento Intermediari vigente sottoposte a consultazione e oggetto di rilievo;
- (ii) nella colonna a destra, le proposte di modifica e le osservazioni di Assonova.

Nel ringraziare per l’attenzione, Assonova acconsente alla pubblicazione del presente documento.

NORMA IN CONSULTAZIONE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 152 (<i>Cancellazione dall’albo</i>)</p> <p>1. L’Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell’albo in caso di:</p> <p><i>...omissis...</i></p>	<p>1. Assonova ritiene favorevole l’introduzione della previsione di una proroga del pagamento del contributo al primo giorno feriale successivo nel caso in cui il termine di 45 gg. previsto coincida con il sabato o un giorno festivo [in linea con quanto previsto dall’art. 7, lett. h), del d.l. n. 70/2011 in tema di semplificazione fiscale].</p>

e) mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;

...omissis...

4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito **dall'Organismo** per il pagamento del contributo **dovuto**. **Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo, l'Organismo diffida i soggetti che non hanno pagato l'importo dovuto, comunicando altresì le conseguenze del mancato pagamento del contributo. L'Organismo, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, può stabilire un importo maggiorato del contributo nel caso in cui lo stesso sia corrisposto dopo la scadenza del termine stabilito per il pagamento e prima dell'avvio della procedura di cancellazione.**

...omissis...

2. Assonova è dell'avviso che le ulteriori modifiche introdotte con la formulazione in consultazione di cui al *terzo periodo* del comma 4 risultino contrarie ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, per i costi eccessivi che potrebbero ripercuotersi sull'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) e di conseguenza sui soggetti iscritti a tale albo, dall'Associazione tutelati.

Le modifiche proposte in tema di diffida e di possibilità di un contributo maggiorato dopo la scadenza del termine e nel periodo di "tolleranza" di 45 gg. previsto appaiono come premonitori di ulteriori oneri per la ipotetica generazione di "contenziosi" con i soggetti interessati.

Sarebbe opportuno, dunque, per il Regolatore valutare, da una parte, il numero dei soggetti che decorsi i 45 gg. successivi al termine stabilito dall'Organismo incorrono nella cancellazione dall'albo, e, dall'altra, l'alto numero di iscritti che ogni anno corrispondono il contributo nei 45 gg. rispetto al numero di iscritti che adempiono all'obbligo contributivo esattamente, cioè nel termine stabilito dall'Organismo. Inoltre, è bene tenere presente la valutazione dei soggetti incorsi nella fattispecie di mancato pagamento negli anni passati, in maniera tale da verificare il numero dei reclami presentati all'Autorità e il numero di ricorsi giudiziari dall'avvio dell'operatività dell'Organismo con le funzioni di tenuta dell'albo, ai fini dell'impatto degli stessi.

Preme sottolineare che, ad oggi, vi è stato un ridotto numero di contenziosi derivanti dalla circostanza che l'Organismo ha attuato un'intensa attività volta a favorire l'adempimento contributivo degli iscritti all'albo, consistente nell'invio del bollettino agli interessati oltre a diverse forme di sollecito di pagamento dopo la scadenza del termine stabilito dall'OCF. È opinione dell'Associazione che tali attività, considerato il numero dei soggetti inadempienti, sono risultate efficaci.

Infine, il carattere recettizio della diffida previsto dalla ratio della disposizione in consultazione comporterebbe per l'Organismo la reiterazione dei tentativi di raggiungere il soggetto con la conseguenza di duplicare gli adempimenti nel caso di mancato pagamento del contributo nel termine assegnato con la diffida.

Inoltre, ad Assonova preme tutelare i soggetti iscritti all'albo, e in tal senso, le difficoltà di reperire gli interessati potrebbero aggravare la loro esposizione debitoria, visto che in assenza della diffida, presupposto per la cancellazione, tali

soggetti continuerebbero a rimanere iscritti all'albo maturando i conseguenti obblighi contributivi fino al ricevimento della comunicazione di diffida.

In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto, appare non efficiente un tale intervento regolatorio finalizzato ad introdurre una comunicazione di diffida al pagamento effettuata dall'Organismo nel periodo di 45 gg. successivi al termine di pagamento stabilito dallo stesso in quanto porterebbe a irragionevoli costi in capo all'Organismo con conseguenze negative oltremodo onerose per gli stessi interessati che, ad oggi, hanno avuto la possibilità di pagare nel predetto periodo senza conseguenze negative stabilite dall'ordinamento.

3. Per quanto riguarda l'ultimo periodo del comma 4, tale esplicitazione appare superflua visto che la normativa primaria già consente a OCF di imporre contributi differenziati. Appare opportuno eliminare dunque tale inciso dalla previsione regolamentare.

Si richiede, pertanto, che il dettato vigente del comma 4 dell'art. 152 sia modificato come segue:

*“4. L'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito **dall'Organismo** per il pagamento del contributo dovuto. Nel caso in cui il predetto quarantacinquesimo giorno coincida con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo.”*